

S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019
Sito: www.srrato4agest.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
Email: info@srrato4agest.it; PEC: srrato4@legalmail.it

II DIRETTORE GENERALE

Determina n. 101 del 30/08/2022

Registro generale dei decreti e delle determinine n. 101 del 30/08/2022

Oggetto: Liquidazione spese legali a favore del Sig. Ragusa Salvatore, liquidate con la sentenza della CTP n° 1499/03/19 - (accertamento comune di Agrigento)

Premesso:

- che con atto Rep. n. 17911 del 09/12/2013 i comuni di Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, S. Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Siculiana, compreso la provincia di Agrigento, hanno costituito la società consortile a responsabilità limitata denominata "SRR ATO n.4 Agrigento Provincia Est" (SRR);
- che lo statuto della suddetta SRR, come modificato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 31/07/2017 prescrive, tra le altre cose, all'art.5 lett. l), che "Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può svolgere le funzioni amministrative e fiscali di competenza dei Comuni, ivi comprese quelle di riscossione del tributo e/o tariffa per i servizi di igiene ambientale e/o connessi/collegati.
- in data 15.12.2017 e in data 28.11.2018 la SRR ATO 4 Agrigento Provincia Est ha notificato gli avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione TARSU/TIA 2011/2012 ai contribuenti accertati;

Considerato

- che alcuni dei contribuenti accertati, hanno promosso ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale, CTP, avverso il provvedimento notificato;

Dato atto

- la Commissione Tributaria Provinciale ha emesso la sentenza n 1499/03/19 e che la stessa ha avuto esito sfavorevole alla SRR ATO 4 AG EST;
- che è necessario provvedere alla rifusione delle spese legali liquidate con la sentenza sopra indicata;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società (CdA) n.7 del 07/04/2017 con la quale il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, è stato nominato Direttore Generale della SRR;

Visti

- La deliberazione del CdA della SRR n.7 del 07/04/2017 di nomina del direttore generale della SRR;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società, di cui al verbale n°8 del 27/07/2021, con la quale ha proceduto ad attribuire specifiche deleghe e funzioni al sottoscritto Direttore Generale n.q., tra le quali rientrano quelle oggetto della presente determinazione;
- Il d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- la sentenza 1499/03/19 emessa dalla CTP;
- la richiesta di pagamento delle spese inviata dal Sig. Ragusa al ns prot n° 5359/22;

Dato atto che:


- l'importo relativo alle spese legali alle quali è stata condannata la Società, scaturenti dalla sentenza in oggetto indicata, ammonta ad € 300,00

Per quanto sopra esposto,

DETERMINA

- di procedere alla liquidazione delle spese legali liquidate con la sentenza n° 1499/03/19 emessa dalla CTP in favore del Sig. Ragusa Salvatore, per l'importo complessivo di € 300,00;
- di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, come indicato nella richiesta di pagamento, alle seguenti coordinate: IT12D0306916600100000800479 intestato a Ragusa Salvatore ed accesso presso la Banca Intesa-San Paolo;
- notificare il presente provvedimento ai responsabili dell'ufficio tributi e dell'ufficio contabilità della Società, per tutti gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento e i risultati della procedura sul sito istituzionale della SRR in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 d.lgs.50/2016;

Il Direttore Generale
Dr. Claudio Guarneri



Dettaglio E-mail

Mittente: molinoragusa@pec.it

Destinatari: srrato4@legalmail.it

Inviata il: 12-08-2022 **alle:** 6:34 **Num. Protocollo:** 0005359 **del:** 12-08-2022

Ricevuta il: 12-08-2022 **alle:** 6:34

Scaricata il: 12-08-2022 **alle:** 7:43

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Ragusa Salvatore - richiesta di pagamento spese di giudizio come da sentenza favorevole su Tia 2012

Liquidazione

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL FUNZIONARIO SIG. MICHELE SCRUDATO

Si trasmette istanza come in oggetto.
L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Dott. S.Ragusa

Alla S.R.R.ATO 4 Agrigento Est
Piazza Trinacria, 1 – Zona industriale
92021 Aragona (AG)

Alla cortese attenzione
del Funzionario incaricato

PEC: srrato4@legalmail.it

Oggetto: richiesta di pagamento di specie di giudizio all'esito di sentenza favorevole al ricorrente.

Sentenza di Commissione Tributaria Provinciale, passata in giudicato, su TIA 2012

RICHIESTA DI PAGAMENTO DI SPESE DI GIUDIZIO

Il sottoscritto Ragusa Salvatore (codice fiscale RGSSVT69R06A089U) ha proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento avverso l'avviso di accertamento n. 20120000106701 del 27.11.2017, riferito a TIA 2012, emesso da S.R.R.ATO 4 Agrigento.

All'esito del dibattimento l'organo giudicante aveva accolto il ricorso introduttivo, ritenendolo fondato, dichiarando il conseguente annullamento dell'atto impugnato e condannando S.R.R.ATO 4 Agrigento, parte soccombente, al pagamento delle spese di giudizio.

Si veda sentenza n. 1499/2019 depositata il 08.08.2019, passata in giudicato, qui allegata.

Alla luce di quanto sopra,

chiede

a S.R.R.ATO 4 Agrigento che gli vengano pagate le spese di giudizio liquidate, come in sopradetta sentenza, in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre accessori di legge se e in quanto dovuti; da accreditare sul conto corrente bancario 100000800479 intestato a Ragusa Salvatore presso Banca INTESA-SANPAOLO filiale di Agrigento, piazza Vittorio Emanuele n. 19, **IBAN: IT12D0306916600100000800479**

A tal fine si allegano:


- copia della sentenza di Commissione Tributaria Provinciale n. 1499/2019 depositata il 08.08.2019, passata in giudicato;
- copia di documento di riconoscimento.

La presente vale, a tutti gli effetti di legge, quale intimazione ad adempiere oltre che atto interruttivo dei termini di prescrizione.

Certo di un favorevole accoglimento della presente istanza, coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Agrigento, lì 12 agosto 2022

Dott. Salvatore Ragusa





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CREMONA	ANTONINO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GALLUZZO	SALVATORE	Relatore
<input type="checkbox"/>	SCAGLIONE	ANTONINO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2366/2018 depositato il 13/07/2018
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 20120000106701 TARSUTIA 2012 contro:
S.R.R. ATO N.4

difeso da:
PACE GIUSEPPINA
V A ZUCCAGNI ORLANDINI NUM 24/B 92100 AGRIGENTO

proposto dal ricorrente:
RAGUSA SALVATORE
VIA GUSTAVO CHIESI NUM 6 92100 AGRIGENTO AG

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 2366/2018

UDIENZA DEL

18/08/2019 ore 16:00

N°

1499/2018

PRONUNCIATA IL:

18/08/2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

108 AGO. 2019

Il Segretario

IL SEGRETARIO
DE ANGELO VITO

RITENUTO IN FATTO

Col ricorso in epigrafe n.2366/2018, Ragusa Salvatore, nato ad Agrigento il 06/10/1969 ed ivi residente in via Gustavo Chiesi n. 6 cod. fisc. RGSSVT69R06A089U, ha impugnato nei confronti del Comune di Agrigento S.R.R. ATO n. 4 Agrigento Sezione Tributi con sede in Aragona, in persona del suo legale rappresentante, l'avviso di accertamento n. 201220000106701 del 27/11/2017 relativo a TIA per l'anno 2012 omessa denuncia emesso dal Comune di Agrigento SRR ATO n. 4 Agrigento e notificato in data 26/01/2018, col quale si è contestata la mancata presentazione della denuncia per l'immobile ubicato in via Madonna delle Rocche snc oggi via Monsignor Angelo Ficarra n. 1 e si è accertato il dovuto in Euro 399,67 oltre accessori per un totale complessivo di Euro 890,37.

Ha dedotto ed eccepito il ricorrente che l'immobile di che trattasi è oggettivamente inutilizzato ed inutilizzabile trattandosi di unità immobiliare sin dalla sua edificazione rimasta allo stato grzzo, priva da sempre di utenze di ogni genere, idrica ed elettrica e gas, senza allaccio a scarichi fognari, priva di mobili e suppellettili, che non è mai stato occupato o utilizzato da alcuno ed in definitiva oggettivamente inidoneo a produrre rifiuti.

Ha documentato il ricorrente tale stato con fotografie munite di data certa e con una apposita perizia perizia. Ha dedotto, infine, il ricorrente di avere sin dall'anno 2016 richiesto sopralluoghi che accertassero tale stato, ma le richieste sono rimaste senza riscontro.

Ha concluso pertanto il ricorrente richiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.

La SRR ATO n. 4 Agrigento si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni depositate il 28/07/2018 con le quali ha contestato l'eccezione di prescrizione/decadenza sollevata dal ricorrente, stante che l'atto è stato consegnato alle Poste per la spedizione in data 15/12/2017 e dunque nei termini di legge (cioè entro il 31/12/2017); ha poi contestato il ricorso in punto di merito sostenendo la sussistenza del presupposto impositivo in capo al ricorrente e contestando anche l'eccezione del ricorrente circa la non applicabilità dell'IVA sulla TIA.

Per i superiori motivi ha concluso parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Commissione che il ricorso è fondato e merita accoglimento. Devesi preliminarmente disattendere l'eccezione di prescrizione-decadenza sollevata dal ricorrente, atteso che l'atto di accertamento è stato notificato a mezzo Posta e la consegna all'Ufficio Postale è avvenuta in data 15/12/2017, cioè entro i termini di legge (entro il 31/12/2017). Per il principio della scissione degli effetti della notifica tra il notificante ed il destinatario dell'atto, pacificamente applicabile in campo tributario, la notifica per il notificante si perfeziona con la consegna dell'atto all'Ufficio Postale, sicchè nel caso di specie nessuna prescrizione /decadenza si è verificata.

Fondato è, invece, il ricorso in punto di merito.

Il ricorrente, invero, ha provato l'oggettiva inutilizzabilità dell'immobile di che trattasi, rimasto allo stato grezzo sin dalla sua costruzione, mai occupato da alcuno, privo di allacci alla rete fognaria e di utenze, elettrica ed idrica e, quindi, oggettivamente inadatto a produrre rifiuti.

Ed ha documentato ciò con apposita perizia tecnica nella quale si attesta che l'immobile *"si trova allo stato grezzo, senza cristalli alle finestre, privo di qualsivoglia utenza elettrica, idrica e di gas, senza allaccio a scarichi fognari, né mobili, né suppellettili"*.

In tale situazione, sia per legge che per le norme regolamentari del Comune, l'immobile deve andare esente da imposizione per tassa rifiuti.

Nè può addebitarsi al ricorrente di non avere richiesto l'esenzione attraverso l'apposita denuncia originaria o di variazione.

Infatti, essendo rimasto l'immobile allo stato grezzo e non ultimato, nessun obbligo di denuncia incombeva in capo al ricorrente, che peraltro ha, sin dall'anno 2016 richiesto le necessarie ispezioni e verifiche dello stato dei luoghi, rimaste senza riscontro. È più che evidente, infatti, che l'obbligo di denuncia ai fini della tassa rifiuti sorge nel momento in cui l'immobile ultimato diviene fruibile, cosa che non può dirsi nel caso di specie.

Il ricorso, pertanto, ritenutane la fondatezza, deve essere senz'altro accolto, con il conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente in Euro 300,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

P.Q.M.

la Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la SRR ATO n. 4 AG al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 300,00 in favore del ricorrente, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.

Agrigento, li 19/06/2019

IL RELATORE




IL PRESIDENTE



PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

1. RAGUSA
 2. SALVATORE
 3. 08/10/69 AGRIGENTO (AG)
 4a. 03/02/2018 4c. MIT-UCO
 4b. 06/10/2028
 5. U12C69678P
 7.

9. A B

Il titolare della patente di guida deve essere in possesso di un valido documento di identità. La patente di guida è valida per la conduzione di autoveicoli a motore e di ciclomotori. La patente di guida è valida per la conduzione di autoveicoli a motore e di ciclomotori. La patente di guida è valida per la conduzione di autoveicoli a motore e di ciclomotori.

13.

9.	10.	11.	12.
AM 9-6			
A1 9-6			
A2 9-6	04/12/98	06/10/28	
A 9-6			
B1 9-6			
B 9-6	11/03/98	06/10/28	
C1 9-6			
C 9-6			
D1 9-6			
D 9-6			
BE 9-6			
C1E 9-6			
CE 9-6			
D1E 9-6			
DE 9-6			

12.71 AQ2107345K AH 1996867

Il titolare della patente di guida deve essere in possesso di un valido documento di identità. La patente di guida è valida per la conduzione di autoveicoli a motore e di ciclomotori. La patente di guida è valida per la conduzione di autoveicoli a motore e di ciclomotori.